REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1124 del 17/06/2024

Seduta Num. 26

Questo lunedì 17 **del mese di** Giugno

dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Mammi Alessio	Assessore
6) Salomoni Paola	Assessore
7) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/1186 del 06/06/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO TRA I SOCI PUBBLICI - ISTITUTO ROMAGONOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI I.R.S.T. S.R.L. - IRCCS

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Ida Gubiotti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società partecipate pubbliche", ed in particolare il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) ed m), laddove si definisce, nell'ambito delle società a prevalente partecipazione pubblica, il concetto di controllo pubblico congiunto;
- la Legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 "Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori S.r.l.";

Premesso che

- l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (I.R.S.T.), società a responsabilità limitata, è stato costituito in data 15 luglio 2000, con la partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-bis del D.Lgs n. 502/1992, delle Aziende UU.SS.LL. di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini confluite, dall' 1 gennaio 2014, nell'Azienda USL della Romagna, nonché del Comune di Meldola e di soggetti privati operanti in ambito no profit;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1962 del 30 novembre 2009 si è provveduto alla conversione in regime ordinario della sperimentazione gestionale dell'Istituto, avviando contestualmente le procedure per il riconoscimento dell'IRST in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico;
- successivamente sono entrate a far parte della compagine societaria di parte pubblica la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2013, e l'Università degli Studi di Bologna;

Considerato che l'Istituto, ai sensi del D.Lgs n. 175/2016, è una società a prevalente capitale pubblico, che ha per oggetto la gestione di attività di assistenza sanitaria e di ricerca in ambito oncologico, secondo quanto previsto dalla programmazione nazionale, regionale e territoriale, e costituisce parte integrante del Servizio Sanitario regionale e della rete oncologica dell'Emilia-Romagna;

Considerato inoltre che l'attuale composizione societaria di IRST - IRCCS S.r.l. vede quali componenti di parte pubblica, detentori del 74,62% del capitale sociale, la Regione Emilia-Romagna (35,00%), l'Azienda USL della Romagna (33,40%),

l'Università degli Studi di Bologna (5,00%) ed il Comune di Meldola (1,22%);

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso di condivisione con i soci di parte pubblica, volto alla stesura e conseguente sottoscrizione di uno specifico Accordo finalizzato a garantire l'azione unitaria e coordinata dei soci pubblici sull'attività e sul governo della società, oltre che per consentire l'adozione di modalità omogenee, da parte di ciascun socio, nello svolgimento dei controlli sulla società medesima, secondo i profili della regolarità, economicità, efficienza, efficacia e razionalità;

Richiamato l'art. 2341-bis del Codice Civile;

Dato atto che con nota prot. 04/06/2024.0575490.U si è provveduto a trasmettere adeguata informativa all'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale;

Preso atto che l'Università di Bologna, il Comune di Meldola e l'Azienda USL della Romagna hanno provveduto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna le rispettive approvazioni dell'Accordo sopracitato, conservate agli atti dell'Area Affari legali e generali della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare l'"Accordo per l'esercizio del controllo congiunto tra i soci pubblici-Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.R.L. - IRCCS", nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";

- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale;

- n. 2077 del 27 novembre 2023 "Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

- n. 157 del 29 gennaio 2024, recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 – 2026. Approvazione";

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022";

- n. 6229 del 31 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";

- n. 14385 del 29 giugno 2023, recante "Modifica dell'assetto delle aree della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Conferimento incarico";

- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'"Accordo per l'esercizio del controllo congiunto tra i soci pubblici – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.R.L. - IRCCS", nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'Accordo avrà durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i soci pubblici ed alla scadenza è rinnovabile;

3. Di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo nella versione allegata al presente atto, salve eventuali modifiche purché di carattere non sostanziale;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto, altresì, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni richiamate in parte narrativa.

“Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” I.R.S.T. S.r.l. - IRCCS"

ACCORDO PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO TRA I SOCI PUBBLICI

TRA

i seguenti soggetti pubblici (di seguito “Le parti”):

Regione Emilia-Romagna
AUSL Romagna
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
Comune di Meldola

che hanno costituito – per la parte pubblica - la Società a responsabilità limitata "Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Società a Responsabilità Limitata (I.R.S.T. S.r.l.)" (di seguito IRST, o anche "la Società'), con sede in Meldola, via Maroncelli 40/42, secondo l'atto costitutivo sottoscritto in data 15 luglio 2000 con atto pubblico del notaio Mario de Simone e riconosciuto IRCCS con provvedimento pubblicato nella G.U. n.87 del 13 aprile 2012;

e

che detengono complessivamente il 74,62% del capitale sociale di “I.R.S.T. S.r.l.”, secondo le quote e le percentuali indicate nella tabella sotto riportata:

Soci pubblici	Valore quota	% su intero capitale sociale
Regione Emilia-Romagna	7.000.000 €	35,00%
AUSL Romagna	6.680.700 €	33,40%
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna	1.000.000 €	5,00%
Comune di Meldola	244.400 €	1,22%

PREMESSO CHE

La Regione Emilia-Romagna è stata individuata dalla Corte dei Conti quale "*soggetto promotore del percorso di condivisione del controllo societario, ritenuto necessario per il corretto adeguamento alla disciplina prevista dal TUSPP nei confronti delle società che hanno compagini a maggioranza pubblica*" (Prot. Rep. PG/218/726604 del 5 dicembre 2018);

Richiamato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", di seguito TUSP;

AL FINE DI

garantire l'azione unitaria e coordinata dei soci pubblici sull'attività e sul governo della società, oltre che per consentire l'adozione di modalità omogenee, da parte di ciascun socio, nello svolgimento dei controlli sulla società medesima, secondo i profili della regolarità, dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia e della razionalità,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Controllo congiunto

1. Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nel modo più stretto al fine di esercitare sulla società il controllo congiunto, ovvero per analizzare e valutare congiuntamente le strategie e ogni eventuale ed ulteriore questione di significativa rilevanza concernente la Società, allo scopo di adottare, laddove possibile, decisioni unanimemente condivise. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità si farà ricorso al sistema delle maggioranze disciplinato dall'art. 5.3.

Art. 2. Composizione della compagine sociale.

1. Le parti, a salvaguardia del ruolo pubblico dell'Istituto, si impegnano a fare in modo che la proprietà di IRST S.r.l. permanga a maggioranza pubblica, ai sensi dell'art.8 della L.R. 22/2013 e dell'art.1 dello Statuto. A tal fine si obbligano reciprocamente, in particolare in caso di aumento del capitale sociale, di cessione o dismissione di quote da parte di uno o più dei Soci pubblici, a subordinare esplicitamente l'efficacia delle relative deliberazioni al mantenimento in capo ai soci pubblici della maggioranza delle partecipazioni nella Società stessa.

Art. 3. Svolgimento dell'attività sociale.

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 16.10.2003 n. 288 , dall'art.10 della L.R. 29/2004 e dall'art.12 della L.R. 4/2008, le parti esprimono la reciproca condivisione in merito all'adozione di misure idonee ad orientare le attività di ricerca corrente, di ricerca finalizzata, nonché l'attività assistenziale alla realizzazione degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, aziendale e delle altre Istituzioni aderenti al patto, per il raggiungimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sulla base del ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.

2. Le parti concordano in merito all'opportunità che l'I.R.S.T., quale nodo della rete oncologica romagnola, in conformità con quanto stabilito all'art. 8 del predetto D.lgs 16.10.2003 n. 288, agisca, in ordine all'attività assistenziale propria e/o affidata ed esercitata per conto dell'Azienda AUSL della Romagna, in coerenza con gli indirizzi espressi negli atti di programmazione territoriale approvati dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, nonché con quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale e delle altre istituzioni aderenti al patto, anche con riferimento alle aree di sviluppo individuate dalla Cabina di regia istituita dall'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione per lo sviluppo sinergico degli IRCCS con ambito di riconoscimento oncologico e di riferimento dell'Università di Bologna.
3. Le parti si impegnano, reciprocamente, affinché i componenti degli organi di amministrazione dell'Istituto, dalle medesime nominati, nell'adozione degli atti di indirizzo e di gestione dei compiti e servizi diretti alla tutela della salute, si astengano dal ricorso a forme di esternalizzazione in favore di soggetti terzi ed estranei alla compagine societaria.
4. Le parti periodicamente si impegnano a incontrare gli amministratori di nomina pubblica ai fini di verificare l'andamento gestionale, di verificare gli adempimenti per dare attuazione alle disposizioni normative richieste dal TUSP, in materia di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, ed in generale dalle norme in materia di società a controllo pubblico.

Art. 4. Forme di consultazione e di coordinamento tra i Soci pubblici - Comitato di coordinamento

1. Le parti, conformemente con quanto previsto all'art.2, lett b) e m) del TUSP, esercitano il controllo congiunto sulla società mediante un organismo denominato "Comitato di coordinamento", di seguito "Comitato".
2. Il Comitato rappresenta la sede di coordinamento dei soci pubblici per l'esercizio congiunto di attività di analisi e consultazione sui seguenti temi:
- modifiche statutarie
- piani strategici e budget;
- piani di investimento;
- proposte di linee di ricerca triennali da sottoporre al Ministero della salute;
- misure idonee per orientare annualmente la ricerca;
- bilanci di esercizio e relazioni del governo societario;
- obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

3. Possono inoltre essere oggetto delle attività del Comitato, ai sensi del vigente Statuto, anche altri argomenti che le parti ritengano, a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci pubblici aderenti, di sottoporre all'accordo.
4. Al Comitato spetta l'individuazione dei componenti degli organi monocratici e collegiali della società, laddove tali nomine siano riservate in via unitaria e congiunta ai soci di parte pubblica o comunque sottoposte a preventiva Intesa, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto o da altre vigenti disposizioni di legge o di regolamento. Il Comitato delibera riguardo tali nomine secondo le maggioranze di cui al successivo art. 5.3.

Art. 5. Composizione del Comitato e funzioni

1. Il Comitato è composto da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna, un rappresentante dell'Azienda Usl della Romagna, un rappresentante dell'Università di Bologna, un rappresentante del Comune di Meldola o da loro delegati.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dalla Regione Emilia-Romagna, ed è coadiuvato da un responsabile della Segreteria nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Il voto può essere esercitato con il consenso unanime di tutti i soci pubblici aderenti o, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci pubblici aderenti al patto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i soci pubblici rappresentati in virtù di quanto stabilito nel presente accordo.
5. Il Comitato si riunisce periodicamente, anche con modalità telematica, non oltre 5 giorni prima di ogni seduta dell'Assemblea della Società, e comunque almeno ogni 6 mesi, salvo che uno o più Enti ne richiedano la riunione anticipata per trattare questioni di particolare rilevanza ed urgenza. In particolare, alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su singoli argomenti di particolare pertinenza e rilevanza per la gestione societaria, i rappresentanti del Consiglio di amministrazione.
6. La convocazione e le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la segreteria redige un verbale sintetico delle sedute, che sarà inviato ai componenti del Comitato.

Art. 6. Nomina del Consiglio di amministrazione.
1. In applicazione di quanto stabilito all'art.17 dello Statuto, le parti si impegnano a provvedere, in caso di opzione per l'Organo collegiale, alla nomina del Consiglio di amministrazione della Società secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui iI Consiglio di amministrazione sia composto da 3 membri, ai soci di parte pubblica è riservata la nomina congiunta (ai sensi dell'art.17 dello Statuto) di due amministratori;
- nel caso in cui iI Consiglio di amministrazione sia composto da 5 membri ai soci di parte pubblica è riservata la nomina di tre amministratori di cui 2 nominati dalla regione, 1 nominato dall'AUSL Romagna, dall'Università e dal Comune di Meldola.

2. In occasione della scadenza del Consiglio di amministrazione della società, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive proposte di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione con un adeguato preavviso rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, anche al fine di poter previamente verificare che l'insieme delle nomine proposte consenta il rispetto della parità tra i generi ai sensi del comma 4 dell'art.11 TUSP.
3. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da 3 membri, si applica la procedura di cui all'art. 5.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere completate da curriculum dei candidati contenenti altresì l'elenco degli incarichi rivestiti dai candidati al momento e nel triennio precedente, anche al fine di verificare la sussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità.
5. La stessa procedura vale in caso di sostituzione dell'amministratore.

Art. 7. Nomina del Collegio Sindacale
1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea in conformità con quanto di seguito previsto: alla Regione Emilia-Romagna, all'AUSL della Romagna, al Comune di Meldola e all'Università degli studi di Bologna in via unitaria e congiunta spetta l'individuazione di 1 componente effettivo e 1 supplente.
2. In occasione della scadenza del collegio sindacale della società le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive proposte di candidatura e ad individuare i componenti seguendo la procedura prevista dal precedente art. 5. La stessa procedura vale in caso di sostituzione di un componente del collegio sindacale.
3. Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto, l'Intesa tra i soci di parte pubblica riguardo la proposta di nominativo da condividere con la parte privata per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale, è espressa seguendo la procedura prevista dal precedente art. 5.3.

Art. 8. Nomina del Direttore Generale
1. Ai sensi dell'art. 17.4 dello Statuto, il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione, su indicazione dei soci di parte pubblica, scelto fra soggetti esterni ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso; i requisiti per la nomina e la disciplina del rapporto di lavoro sono analoghi a quelli previsti per le Aziende sanitarie.
2. Le parti si impegnano reciprocamente affinché l'indicazione del nominativo del Direttore Generale avvenga conformemente a quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 9. Nomina del Direttore Scientifico.
L'intesa tra i soci di parte pubblica di cui all'art. 17.5 dello Statuto, prevista per la nomina del Direttore Scientifico, è espressa in sede di Comitato, secondo la procedura di cui al precedente art. 5.

Art. 10. Reinvestimento degli utili
1. Le parti si obbligano reciprocamente a concorrere, con il proprio voto, a far deliberare dall'Assemblea di reinvestire gli utili distribuibili, destinandoli alla ricerca corrente e finalizzata nonché all'attività assistenziale in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con la programmazione delle altre Istituzioni aderenti all'accordo e prioritariamente nell'ambito della rete oncologica della Romagna, sulla base del ruolo attribuito all'IRST quale nodo della rete oncologica della Romagna.

Art. 11. Liquidazione della Società.
1. In caso di liquidazione dell'Istituto le parti, anche alla luce di quanto disposto all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, si obbligano a deliberare, o comunque a far approvare dai competenti organi della Società, la devoluzione del patrimonio residuo ad enti del Servizio Sanitario Regionale perseguenti finalità statutarie identiche o, altrimenti, analoghe a quelle individuate dall'art. 3 dello statuto sociale.

Art. 12. Clausole di gradimento
1. Le parti si impegnano a pronunciarsi uniformemente in merito alla decisione di gradimento di cui all'art.9 dello Statuto e fatto salvo il diritto di prelazione.

Art. 13. Durata e rinnovo del Patto
1. Il Patto avrà durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i soci pubblici e alla scadenza è rinnovabile.

Art. 14. Penali e inadempimenti
1. Non vi sono clausole penali. La parte che fornisca alle altre parti informazioni non corrispondenti al vero può essere esclusa dal patto con voto unanime dei partecipanti sottoscrittori. Lo scioglimento, il recesso o l'esclusione non danno luogo a risarcimenti o indennizzi.

Art. 15. Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione del presente Accordo è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 16. Registrazione e spese
1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo solo in caso d'uso; è, inoltre, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ida Gubiotti, Responsabile di AREA AFFARI LEGALI E GENERALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1186

IN FEDE

Ida Gubiotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1186

IN FEDE

Luca Baldino

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi